


**COMUNE DI MALEGNO**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**



**Verbale di deliberazione della Giunta Comunale**

N° 2 del 14/01/2021

**OGGETTO:** DISCIPLINA PROVVISORIA - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE (CANONE UNICO), AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

L'anno **duemilaventuno**, addì **quattordici** del mese di **Gennaio** alle ore **20:00**, nella **Residenza Municipale di Malegno**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco** Erba Paolo la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Funzione</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
ERBA PAOLO	Sindaco	X	
SIGALA MARCO	Vice Sindaco	X	
MENOLFI ILENIA	Assessore		X

Presenti : 2    Assenti: 1

Si dà atto che la giunta comunale si riunisce in videoconferenza, come assentito dal decreto sindacale Prot.n.7095 in data 18/11/2020 e che l'identificazione dei partecipanti viene attestata ai sensi del medesimo decreto.

Partecipa Il Segretario Comunale Avv. Carmen Modafferi, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

**OGGETTO: DISCIPLINA PROVVISORIA - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE (CANONE UNICO), AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Visti:**

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

**Richiamati** l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

**Richiamato** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

**Considerato** che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n° 108 del 11/12/2020 stata affidata la gestione del Canone Patrimoniale di concessione, CANONE UNICO alla Società concessionaria San Marco SPA di Lecco per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2023 all'aggio del 40% oltre iva.
- in attuazione degli obblighi imposti dalla L.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata L. 160/2019;
- le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021, né nel decreto legge "mille proroghe";

**Rilevato** quindi che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere all'istituzione dalla medesima data dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, rinviando l'approvazione dei relativi regolamenti e delle relative tariffe per l'anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi dell'articolo 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388;

**Richiamato** l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*.

**Richiamato** in tal senso quanto stabilito dall' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

**Richiamato** l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;

**Considerato che**, a fronte dell'entrata in vigore del nuovo canone, la mancata definizione delle tariffe 2021, per i motivi suesposti, rende necessario svolgere due azioni principali:

- la prima, disporre il rinvio quanto meno al 31 marzo 2021 del termine del 31 gennaio in cui scadrà il pagamento delle occupazioni permanenti, che renderebbe altrimenti necessaria l'emissione di avvisi di pagamento da lavorare al più tardi nei primi giorni del mese di gennaio e che dovrebbero essere necessariamente basati sull'applicazione delle nuove tariffe, di cui il Comune non è ancora in possesso;
- la seconda, dare copertura agli importi dovuti a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni temporanee e le affissioni o la pubblicità non annuale, in relazione alle quali – poiché il canone costituisce un'entrata di natura patrimoniale si ritiene che il concessionario non potrà che continuare a disporre, in via provvisoria, l'applicazione delle precedenti tariffe della TOSAP e dell'Imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, con riserva di conguaglio nel momento in cui verranno approvate le nuove tariffe;

**Dato atto che** la decisione di continuare ad utilizzare le precedenti tariffe Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (Tosap) e dell'Imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni appare giustificata dalla necessità di commisurare provvisoriamente gli importi dovuti dagli utenti, con riserva di conguaglio o di eventuale rimborso, non essendo sostenibile che alla mancata approvazione delle nuove tariffe possa conseguire la non applicabilità del canone nei confronti delle

occupazioni che la normativa considera rilevanti ai fini dell'applicazione dell'entrata, che comporterebbe altrimenti un danno alle entrate del Comune;

**Dato atto che** la decisione di continuare ad utilizzare le precedenti tariffe TOSAP e dell'Imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni trova piena giustificazione stante l'entrata in vigore all'ultimo momento del nuovo Canone, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 169 L. 296/2006, fatta salva una loro successiva modifica nei termini previsti a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione 2021;

**Ritenuto** altresì necessario dettare una disciplina transitoria per la determinazione dell'importo dovuto dei canoni e per il loro pagamento, confermando provvisoriamente le tariffe dei tributi soppressi, salvo successivo conguaglio;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Acquisito** sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi, favorevoli, palesemente espressi;

### **DELIBERA**

1. di dare atto che a fronte della situazione di incertezza sulla paventata proroga del canone, della proroga a fine gennaio dei termini per l'approvazione del bilancio preventivo e delle particolari difficoltà operative legate all'emergenza sanitaria, non si è ritenuto opportuno adottare atti estremamente complessi quali il nuovo regolamento e le tariffe della nuova entrata, la cui approvazione doveva essere preceduta dalla realizzazione di specifiche simulazioni necessarie per garantire la parità di gettito;
2. al fine di consentire l'istituzione del canone unico e la corretta regolamentazione dello stesso, si applicano in via provvisoria e in quanto compatibili, la procedura per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari in base a quanto previsto dal regolamento Tosap e dal regolamento di disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità, a cui si fa espresso rinvio;
3. nelle more dell'approvazione dei nuovi regolamenti e relative tariffe del CANONE UNICO, che saranno compite entro il termine previsto dalla legge, il concessionario del servizio dovrà continuare ad applicare, in via provvisoria e salvo conguaglio, le precedenti tariffe in vigore nell'anno 2020 e riferite a Tosap, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
4. di disporre che l'eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni che saranno approvate per l'anno 2021 e l'importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.
5. Disporre il rinvio al 31 marzo 2021 del termine del 31 gennaio in cui scadrà il pagamento annuale delle occupazioni permanenti Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità, ovvero canone unico.

6. Di dare atto che la validità di tali deroghe cesserà con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento e tariffe per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che saranno approvati ai sensi della L. 27/12/2019, n. 160 e dell'articolo 53 della legge n° 388/2000, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
7. Di dare atto che in forza della deliberazione di G.M. n 108 del 11/12/2020, esecutiva, alla società "San Marco Spa" è stata affidata la gestione, fino al 31.12.2023 del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. CANONE UNICO) e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, con aggio fissato al 40%;
8. Di dare atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato sul sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
9. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili di servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267;

Inoltre, la Giunta Comunale, con ulteriore votazione, all'unanimità

### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione (art. 134, comma 4, del TUEL

**Il Presidente**  
F.to Erba Paolo

**Il Segretario Comunale**  
F.to Avv. Carmen Modafferi

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(Art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi 26/01/2021 giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto : **Sindaco**  
F.to Erba Paolo

**Il Segretario Comunale**  
F.to Avv. Carmen Modafferi

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124 c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)

(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, c.1, della legge 18.06.2009, n. 69) dal 26/01/2021 per quindici giorni consecutivi.

Lì, 26/01/2021

**Il Segretario Comunale**  
F.to Avv. Carmen Modafferi

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art. 134, comma 3 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

si certifica che la suesata deliberazione diverrà esecutiva il \_\_\_\_\_ ( *decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione* )

*[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 267/2000*

Lì, 26/01/2021

**Il Segretario Comunale**  
F.to Avv. Carmen Modafferi

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Malegno, 26/01/2021

**Il Segretario Comunale**  
Avv. Carmen Modafferi